IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste
Gouvernement régional

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 10 luglio 2010

In Aosta, il giorno dieci (10) del mese di luglio dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Giuseppe ISABELLON
Albert LANIECE
Claudio LAVOYER
Laurent VIERIN
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che sono assenti giustificati alla seduta l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ e l'Assessore Ennio PASTORET.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. SALVEMINI Livio

---

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1897** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2010, DELL'ELENCO PREZZI REGIONALE PREVISTO DALL'ART. 42 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1996, N. 12, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin, richiama:

- la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di Lavori pubblici), e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 42 che prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'Elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali relativo ai lavori pubblici di interesse regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2009, n. 1903 con la quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2009, dell'Elenco prezzi regionale ai sensi dall'art. 42 della L.R. 12/1996 e successive modificazioni;
- l'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) che prevede, al comma 8, l'aggiornamento annuale del prezziario e il suo l'utilizzo fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Riferisce che l'attività di aggiornamento del prezzario è stata coordinata dal Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale, che ha provveduto a contattare tutte le strutture tecniche dell'Amministrazione e si è avvalso della consulenza degli ingegneri Verdoia Paolo e Zinghini' Giuseppe incaricati con deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 23 aprile 2010.
Fa presente che nella relazione illustrativa redatta dal Dipartimento emergono i seguenti elementi salienti:

- nel primo semestre dell'anno 2010 è intervenuto un lieve incremento del costo della mano d'opera edile a livello locale in applicazione del contratto integrativo regionale al CCNL delle imprese edili mentre sono sostanzialmente cessati gli effetti delle pressioni sul sistema prezzi derivanti dai rincari delle materie prime e dei prodotti energetici e in relazione all'incidenza della manodopera è stato effettuato l'adeguamento di tutti i prezzi prevalentemente in forma parametrica;
- l'aggiornamento generale dell'elenco prezzi ha comportato un'attività di revisione e , se del caso, di integrazione delle singole voci, anche con analisi puntuali;
- in particolare il capitolo riguardante gli impianti è stato profondamente rivisitato con l'inserimento del solare e fotovoltaico;
- sono state integrate voci di materiali prodotti con alto contenuto in minerali riciclati.

Evidenzia, inoltre, che per i progetti già approvati alla data del 30 giugno 2010 dalla Giunta regionale, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non è necessario alcun aggiornamento dei prezzi, a condizione che le procedure di affidamento degli stessi siano avviate entro il 30 settembre 2010.
Propone, pertanto, di approvare per l'anno 2010 l'elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazioni e di forniture, nonché della manodopera, dei noli delle attrezzature e dei materiali relativo ai lavori pubblici di interesse regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Marco Vierin;

- vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale, dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della L.R.

45/1995, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

- su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin;

- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento per l'anno 2010 dell'elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazioni e di forniture, nonché della manodopera, dei noli delle attrezzature e dei materiali relativo ai lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni, allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante;
2. di stabilire che per i progetti già approvati alla data del 30 giugno 2010 dalla Giunta regionale ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non è necessario alcun aggiornamento dei prezzi, a condizione che le procedure di affidamento degli stessi siano avviate entro il 30 settembre 2010;
3. di disporre che, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 della L.R. 12/1996, l'elenco prezzi sia pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

§